# REGOLAMENTO (CE) N. 1070/1999 DELLA COMMISSIONE

### del 25 maggio 1999

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

- considerando che con il regolamento (CE) n. 1107/ 96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/1999 (4), la denominazione Φέτα (Feta) notificata dal governo ellenico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata registrata quale denominazione di origine
- considerando che in seguito alla sentenza resa della (2) Corte di giustizia il 16 marzo 1999, tale regolamento è stato annullato nella misura in cui procede alla registrazione della denominazione Φέτα (Feta) quale denominazione di origine protetta; che tale denominazione è pertanto radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-

zioni geografiche protette, nonché dall'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- La denominazione Φέτα (Feta) è radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, nella Parte A, Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana, nella rubrica «Formaggi» dall'elenco relativo alla «Grecia» è soppressa la denominazione «Φέτα (Feta) (DOP)».
- A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione Φέτα (Feta) resta protetta a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione.

<sup>(\*)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (\*) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10. GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 74 del 19.3.1999, pag. 8.